

Ordine Provinciale dei **Chimici** e dei **Fisici** di **Modena**

Prot. 183/2018

Modena 08/11/2018

Spett.li ENTI

Oggetto: Iscrizione obbligatoria all'Albo dei Chimici e dei Fisici.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimi,

premessò

che l'art. 2229, comma 1, del Codice civile statuisce: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi"*;

che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento di nuove professioni sanitarie regolamentate quali quelle del Chimico e quella del Fisico, sottoponendo le stesse alla vigilanza di codesto Ministero;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla suddetta Legge 11 gennaio 2018, n. 3: *"Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo"*

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", all'art. 3, espressamente prescrive: *"Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo"*;

che il Ministero della Salute, rimettendo al Dicastero deputato la sola valutazione riferita ai professori e ricercatori universitari ed ai docenti di scuola media inferiore o superiore pubblica, con nota prot. DGPROF 0037978-P-01/08/2018, nell'esercizio delle proprie competenze, ha espressamente ritenuto che: a) i dirigenti ed i dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, sono obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di impiego; b) i dipendenti di enti privati sono, in ogni caso, obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro;

trasmette

copia della determinazione ministeriale sopra indicata, con relativo allegato;

invita

gli ENTI a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa, così come interpretate dal competente Dicastero ministeriale, e a vigilare, quindi, affinché tutti i propri dipendenti siano regolarmente iscritti nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici all'Albo per lo svolgimento di attività riconducibili a tali professioni, prevenendo e sopprimendo ogni elusione di dette disposizioni (anche mediante eventuale illegittima iscrizione in albi o elenchi professionali diversi da quello sanitario appena menzionato per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze dei chimici o dei fisici).

L'Ordine Prov.le dei Chimici e dei Fisici di Modena ringrazia anticipatamente per la collaborazione istituzionale e invia cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Loretta Barbieri)

